



**Il Comune di San Cesario sul Panaro per il 2020 ha approvato, con Delibera di Consiglio n. 34 del 29/06/2020, le aliquote e detrazioni sotto dettagliate.**

<b>ALIQUOTE IMU 2020</b>			
	<b>Categoria</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
1	Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento	<b>0,55%</b>	€. 200,00
2	Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione.  L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU.	<b>0,76%</b>	NO
3	Abitazioni e relative pertinenze, locare alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono le residenze anagrafiche.  L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato e dell'attestato di rispondenza.	<b>0,68%</b>	NO
4	Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione	<b>1,06%</b>	NO
5	Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	<b>0,96%</b>	NO
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00%</b>	NO
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00%</b>	NO
8	Terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004, non iscritti alla previdenza agricola;	<b>0,76%</b>	NO
9	Per tutti gli altri terreni agricoli	<b>0,90%</b>	NO
10	Aree fabbricabili	<b>0,98%</b>	NO
11	Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	<b>0,98%</b>	NO